



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI POTENZA SEZIONE 01

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |          |          |            |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BERARDI  | ANTONIO  | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGGIANO | RAFFAELE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | CUTILLO  | ARMANDO  | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |
| <input type="checkbox"/> |          |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 362/04

depositato il 22/04/2004

- avverso ALTRO n. RG2CR0200018 REC.CREDITO.IMP 2002  
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO LAGONEGRO  
proposto dal ricorrente:

difeso da:

COLANGELO DR. NICOLA  
VIA SAN ROCCO 3 85033 EPISCOPIA PZ

e da:

COLANGELO RAG. GIOVANNI  
VIA SAN ROCCO 3 85033 EPISCOPIA PZ

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 362/04

UDIENZA DEL

09/05/2005 ore 09:30

SENTENZA

N°

42/1/05

PRONUNCIATA IL:

9.5.2005

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23.5.2005

Il Segretario

El. e conf. in

M



(segue)

## FATTO

Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Commissione il 22.4.2004, il Sig. \_\_\_\_\_ a ministero del Dott. Rag. Nicola Colangelo e del Rag. Giovanni Colangelo, impugnava l'avviso di recupero di credito di imposta, ex art. 8 L. n. 388/2000, emesso dall'AGE di Lagonegro e notificato il 5.2.2004, con il quale veniva ingiunto il pagamento di E. 2.447,77, oltre sanzioni e interessi, avendo il contribuente utilizzato detto credito dopo la sospensione disposta dal DL n. 253/02 e L. n. 289/02.

Deduceva il ricorrente la nullità-inesistenza dell'avviso impugnato in quanto atto non previsto dalla legge; la sua illegittimità per contrasto con lo Statuto dei diritti del contribuente; nel merito, la illegittimità della irrogazione delle sanzioni.

In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che il D.L.n. 253/02 e l'art. 62 della legge n. 289/02, essendo entrato in vigore il 13.11.02 non ha consentito tempestiva conoscenza della sospensione del beneficio fiscale.

L'AGE di Lagonegro, costituitosi, contestava le doglianze, eccepiva la inammissibilità del ricorso in quanto i motivi non attenevano a vizi propri dell'atto impugnato, e, nel merito, deduceva di aver operato secondo le prescrizioni di legge.

## DIRITTO

La eccezione di nullità-inesistenza -irritualità dell'atto impugnato non appare fondata, atteso che l'avviso di recupero emesso dall'Ufficio può sicuramente considerarsi ricompreso negli atti indicati dall'art. 19 del Dlgs n. 546/92.

Nel merito, il ricorrente ha utilizzato in compensazione il credito di imposta recuperato con l'atto impugnato il 15.11.02, due giorni dopo l'entrata in vigore del DL n. 253/02 (non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 22 della legge n. 289/02). Consegue che legittimamente l'A.F. ha richiesto il versamento delle somme non più utilizzabili per effetto della sospensione del beneficio. Tuttavia, tenuto conto che il prefato DL è entrato in vigore il 13.11.02, non consentendo la sua tempestiva conoscenza - quanto meno per i contribuenti che, come il ricorrente, si sono avvalsi della compensazione del credito nei giorni immediatamente successivi - , non appare conforme a criteri di giustizia sostanziale penalizzare i contribuenti medesimi anche con la irrogazione delle sanzioni. E ciò anche in ossequio alle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente sui requisiti di certezza della normativa tributaria.

P.T.M.

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e dichiara non dovute le sanzioni irrogate con l'avviso impugnato. Compensa le spese del giudizio.

Potenza li 9 maggio 2005

Il Relatore

Il Presidente

Il Presidente:

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 362/04

UDIENZA DEL

09/05/2005 ore